

SENTENZA
N. 789/07
CRON. 3335/2007
R.G.L. 1067/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Rita SANLORENZO	PRESIDENTE
Dott. ssa Rita MANCUSO	CONSIGLIERE <i>Rel.</i>
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1067/2006** R.G.L.

promossa da:

CARRERA Antonio, nato a Mileto (VB) il 13.8.1943, res. in Torino C.so Orbassano 193, **ARMILLOTTA Nicola**, **RUSSO Fernando**, **GRASSO Domenico**, **CERUTI Aurelio**, **CAVATAIO Paolo**, **GRAGLIA Andrea**, **MALDARELLI Renato**, **FAILLA Lucia**, **CIRILLO Giuseppa**, **GENNUSO Giorgino**, **FERRANTE Vittorio**, **MASSA Antonio**, **BORDONARO Camillo**, **ILACQUA Pasquale**, **VALENTINI Clemente**, **RESSA Roberto**, **TARALLO Lorenzo**, **SANTISE Arturo**, **DISPENZA Salvatore**, **CURTONI Paolo Carlo**, **IELO Antonino**, **TRICOLI Silvana**, **LONGO Federico**, **BARRECA Alfonso**, **PETRALIA Sebastiano**, **SCHIFANO Michele**, **CATENAZZO Pasquale**, **DI VITA Leonardo**,

RANDAZZO Rosario, TOSTI Gennaro, FRASCATANI Giuseppe, ERCOLINO Augusto e VOLPE Giovanni, rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rachele Primavera e Simone Di Simone del foro di Roma ed elett.te domiciliati presso l'avv. Ettore Nisivoccia con studio in via Genovesi n. 2, giusta mandati in calce al ricorso di primo grado

APPELLANTI

CONTRO

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro p.t., e **L'AGENZIA DELLE DOGANE**, in persona del Direttore p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'avv.ra distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in C.so Stati Uniti n. 45

APPELLATI

Oggetto: P.I. - Retribuzione

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata

- 1) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti all'equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del ruolo ad esaurimento;
- 2) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti agli incrementi stipendiali previsti per il personale del soppresso ruolo ad esaurimento Tabelle A, B e C allegate al CCNL 2000-2001 comparto Ministeri e

Tabelle B e C allegate al CCNL 1998-2001 comparto Ministeri nonché dalle Tabelle B-C-D-E-F-G- del CCNL Comparto Agenzie Fiscali quadriennio normativo 2002-2005, per il periodo di competenza;

- 3) e per l'effetto condannare il Ministero dell'Economia e Finanze (già Ministero delle Finanze, Direzione delle Dogane e delle imposte dirette) in persona del Ministro p.t. al pagamento ai ricorrenti delle differenze retributive e contributive, degli incrementi stipendiali tra il personale C3 e i ruoli ad esaurimento, entrambe le somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dell'1.7.1998 fino all'istituzione dell'Agenzia delle Dogane, e condannare l'Agenzia delle Dogane in persona del Direttore legale rapp.te p.t. al pagamento delle differenze retributive e contributive e degli incrementi stipendiali tra il personale C3 e i ruoli ad esaurimento, entrambe le somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dall'istituzione dell'Agenzia delle Dogane, fino all'effettivo soddisfo;
- 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”

Per gli appellati Ministero e Ag. delle Dogane:

“Preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, rigettarsi il proposto appello e comunque respingersi le domande tutte avanzate dagli

appellanti o perchè estinte per intervenuta prescrizione le pretese fatte valere dagli interessati o perchè infondate nel merito le pretese stesse.

Vinte le spese.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso diretto al Tribunale di Torino, gli odierni appellanti evocavano in giudizio il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE e l'AGENZIA delle DOGANE - DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE e premesso di essere tutti direttori tributari di ex IX q.f., ora inquadrati in Categ. C3 e di svolgere le funzioni descritte in ricorso (fra cui “la sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento”), esponevano :

- a) che i funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento, pur godendo di uno stipendio superiore al loro, svolgevano mansioni che non ricomprendevano la funzione vicaria del dirigente;
- b) che, per colmare tale “difetto di competenze” dei funzionari del ruolo ad esaurimento, il legislatore era intervenuto con l'art. 25, 4° co., D.lgs. n. 29 (ora art. 69, 3° co., D.Lgs. n. 165/2001) attribuendo ad essi ulteriori funzioni (vicarie del dirigente, di direzione di uffici di particolare rilevanza ecc.);
- c) che il CCNL 98-2001 del Comparto Ministeri, così come il CCNL successivo e quello del personale del Comparto delle Agenzie Fiscali, aveva incluso detti funzionari nella stessa area (C3) del personale della IX q.f. ora C3,

mantenendo però fra le due categorie un distinto trattamento economico;


- d) che i funzionari di ex IX q.f., aventi maggiore professionalità anche in relazione al titolo di specializzazione post-laurea richiesto per la partecipazione ai concorsi (laddove per il personale del ruolo ad esaurimento era a suo tempo richiesto solo il diploma di laurea), si trovavano dunque ad avere, ingiustificatamente, un trattamento retributivo inferiore rispetto al personale del ruolo ad esaurimento, che godeva in sostanza di una posizione di privilegio;
- e) che tali previsioni contrattuali violavano il principio, vigente nel pubblico impiego, di parità di retribuzione a parità di mansioni nonchè la previsione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 cit..

I ricorrenti, tanto esposto, chiedevano conclusivamente al Tribunale adito di accertare il loro diritto all'equiparazione del loro trattamento stipendiale con quello attribuito al personale del ruolo ad esaurimento e, quindi, di accertare il loro diritto agli incrementi stipendiali per tale personale stabilito dal CCNL Comparto Ministeri e dal CCNL Comparto Agenzie fiscali e la condanna al pagamento delle relative differenze del MINISTERO dell'E.e F. dall'1.7.1998 fino all'istituzione della AGENZIA delle DOGANE e di questa AGENZIA dalla data della sua istituzione fino all'effettivo soddisfo, il tutto con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese processuali.



Si costituiva il MINISTERO convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo la titolarità dei rapporti dedotti in causa delle Agenzie fiscali), il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. (attenendo la questione controversa, relativa alla soppressione dei ruoli ad esaurimento decorrente dal 21.2.1993, ad un periodo anteriore al 30.6.1998) e la prescrizione dei crediti vantati ex adverso e deducendo nel merito l'infondatezza delle domande dei ricorrenti alla luce della giurisprudenza della S.C. e stante la peculiarità dello status giuridico e funzionale delle due categorie di dipendenti.

Si costituiva anche l'AGENZIA delle DOGANE che eccepiva il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30.6.1998 e la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e chiedeva nel merito, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli dedotti dal MINISTERO, la reiezione del ricorso proposto.



Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, il Tribunale di Torino, con sentenza in data 7.6.2005, depositata il 23.6.2005 e non notificata, respingeva il ricorso ritenendo peraltro (in motivazione) sussistere il difetto di legittimazione passiva del MINISTERO convenuto e compensando integralmente fra le parti le spese processuali.

Interponevano appello i ricorrenti in epigrafe indicati con ricorso depositato il 19.6.2006, chiedendo, sulla base di motivi variamente articolati, l'accoglimento delle originarie conclusioni vinte le spese dei due gradi.

Il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE e

l'AGENZIA delle DOGANE si costituivano tardivamente con memoria depositata il 4.6.2007, ribadendo il MINISTERO il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza delle domande ex adverso proposte.

All'udienza di discussione del 5.6.2007, dopo l'intervento dei difensori delle parti, la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto le domande degli odierni appellanti – domande volte al riconoscimento in loro favore del trattamento stipendiale e degli incrementi retributivi previsti per il personale del ruolo ad esaurimento – sulla base di quanto stabilito dagli artt. 2 e 69, 3° co., del D.lgs. 165/2001, osservando:

- a) che da dette disposizioni si ricavava che la “regola base” per la disciplina dei rapporti di impiego pubblico privatizzati era quella di “premiare in modo assolutamente preponderante le previsioni dettate dalle parti sociali di intesa fra loro, per l'evidente ragione che queste sono state ritenute i soggetti in grado di correttamente apprezzare tutta una serie di situazioni comparative che normative precedenti, stratificatesi nel tempo, potrebbero avere squilibrato in modo vuoi preferenziale per qualcuno vuoi deteriore per altri”;
- b) che, conseguentemente, le previsioni contrattuali volte a riservare un trattamento ad personam e di miglior favore al personale del ruolo ad esaurimento “è stata fatta dalle parti

contraenti nel pieno rispetto delle facoltà, senza violazione di alcuna disposizione positiva ... comunque derogabile senza alcun tipo di anomalia nel sistema”;

- c) che, d'altronde, la situazione di “squilibrio” non sussiste dato che lo stesso Decreto n. 165 ha riservato al personale del ruolo ad esaurimento competenze del tutto peculiari, quali fra l'altro quelle vicarie del dirigente e di direzione di uffici importanti.

Nell'appello i dipendenti, tutti inquadrati nell'Area C, posizione economica C3 ex CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, censurano tale iter argomentativo, ribadendo la ingiustificata attribuzione al personale del ruolo ad esaurimento, chiamato a svolgere compiti quantomeno identici ai loro, di un trattamento più favorevole e ciò anche alla luce della disposizione di cui all'art. 45 del cit. D.Lgs.

L'appello è fondato.

L'art. 25, co. 4, d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 69, 3° co., d.lgs. n. 165/2001) ha dettato disposizioni transitorie concernenti il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del DPR n. 748/1972, stabilendo : a) la soppressione dei ruoli dalla data del del 21.2.93; b) la conservazione per detto personale delle “qualifiche ad personam”; c) l'attribuzione ad esso di *“funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad essi delegati dal dirigente”*; d) la definizione del trattamento economico loro

spettante da parte del relativo contratto collettivo.

Il CCNL del Comparto Ministeri 1998-2001 :

- ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale in tre Aree ricomprendenti le precedenti nove qualifiche funzionali;
- ha inquadrato nell'Area C il personale delle ex VII, VIII e IX qualifica ed il personale del ruolo ad esaurimento (art. 13, co. 1);
- ha individuato (v. Allegato A) i singoli "profili" e cioè il contenuto professionale delle attribuzioni specifiche di ciascuna area e, all'interno di ciascuna Area, le diverse posizioni economiche in relazione ai "differenti gradi di complessità e di contenuto delle mansioni e delle funzioni" (v. art. 13, co. 2 e 3).

La declaratoria dell'Area C ricomprende *"i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante..."* e rientrano in particolare nella posizione economica C3 (alla quale appartengono gli odierni appellanti) quei lavoratori *"che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza..."*.

E' incontestato che l'inclusione del personale del ruolo ad esaurimento nell'Area C sia stata riconfermata dai successivi CCNL del Comparto Ministeri e dal CCNL relativo al personale del Comparto delle Agenzie Fiscali.

Come si ricava dalle Tabelle retributive allegate ai vari contratti collettivi al personale del ruolo ad esaurimento è stato conservato il trattamento economico goduto (pacificamente superiore a quello dei C3) e sono stati attribuiti incrementi retributivi superiori rispetto a quelli previsti per il personale appartenente alla posizione economica C3.

La questione di causa è se tale trattamento di miglior favore sia o meno legittimo.

L'art. 45 del d.lgs. 165/2001 (già art. 49 del d.lgs. n. 29/1993) dopo aver stabilito che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni "è definito dai contratti collettivi" (1° comma) ha però stabilito a carico delle stesse Amministrazioni l'obbligo di garantire ai propri dipendenti "parità di trattamento contrattuale" (v. co. 2), il che vuol dire, fra l'altro, che a parità di mansioni e/o inquadramento non possono attribuirsi ai dipendenti trattamenti economici ingiustificatamente differenziati (salva l'ipotesi, che qui non interessa, di trattamenti accessori collegati a specifiche situazioni : v. co. 2 art. 45 cit.; v. sul punto Cass., 5.6.2001 n. 7617).

Va allora anzitutto verificato se le mansioni attribuibili ai dipendenti che, come gli odierni appellanti, già inquadrati nella

IX qualifica, sono stati inquadrati in posizione C3 (la più elevata dell'Area C) siano professionalmente analoghe o equivalenti a quelle del personale del ruolo ad esaurimento.

Una prima risposta positiva a tale quesito può già darsi sulla base della circostanza che il CCNL 1998 (ed i successivi) abbia ricompreso nella medesima Area C (senza in alcun modo differenziare le funzioni attribuibili agli uni e agli altri) sia il personale dell'ex IX q.f. sia il personale del ruolo ad esaurimento, giacchè, evidentemente, ciò è indice della ritenuta assimilabilità professionale, da parte della contrattazione collettiva, delle attribuzioni degli uni e degli altri, unica essendo la declaratoria dettata dalle parti collettive per l'Area in discussione.

Alle stesse conclusioni si perviene esaminando le mansioni dell'una e dell'altra "categoria" e ciò sia che il raffronto venga effettuato sulla base delle "caratteristiche" e delle "specifiche" professionali indicate per i lavoratori della posizione economica C3, che è quella rivestita dagli odierni appellanti, risultando in tal caso *per tabulas* l'identità delle mansioni svolte dai C3 rispetto al personale del ruolo ad esaurimento, sia che il raffronto venga effettuato fra le declaratorie contrattuali relative alla posizione economica C3 e la previsione legislativa, più sopra riportata, di cui all'art. 69, 3° co., D.lgs. n. 165/2001.

Ed infatti, avendo presente le due distinte previsioni, non è chi non veda come, pur nella diversità della terminologia adoperata, le attribuzioni dei C3 e quelle del personale del ruolo ad

esaurimento risultino nella sostanza sovrapponibili :

- a) l'assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare (C3) altro non sono che le "funzioni vicarie del dirigente" attribuite al personale del ruolo ad esaurimento dall'art. 69 cit.;
- b) la direzione o il coordinamento di attività di vari settori e di "strutture di livello non dirigenziale" (C3) non differiscono dalle "funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente", perchè l'inciso "di particolare rilevanza" contenuto nel cit. art. 69 non è certo idoneo ad escludere che gli uffici diretti dai C3 siano rilevanti, posto che tali dipendenti appartenevano – non diversamente dal personale del ruolo ad esaurimento – alla carriera direttiva non dirigenziale (v. art. 2 D.l. n. 9/1986 conv. in L. n. 78/1986 e artt. 60-61 DPR n. 748/1972 cit.) e che la C3 è la posizione economica più elevata del personale non dirigenziale;
- c) i C3 svolgono "attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza", attività che nella sostanza non differiscono da quelle "di studio, ricerca, ispezione e vigilanza" delegati dal dirigente al personale del ruolo ad esaurimento.

Aggiungasi ancora che il titolo di studio contrattualmente richiesto per l'accesso alla posizione C3 è il diploma di laurea e, cioè, lo stesso titolo richiesto a suo tempo al personale del ruolo ad esaurimento.




Ritenuta dunque l'identità delle funzioni e delle attribuzioni del personale del ruolo ad esaurimento e del personale inquadrato dal CCNL 1998-2001 nella P.O. C3, va osservato che se è vero, come affermato dal primo giudice, che la "regola base" nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato è quella di "premiare" le previsioni dettate dai contratti collettivi, è altrettanto vero che l'art. 45 del D.Lgs. n. 165 impone, nell'ambito di detti rapporti, di garantire "parità di trattamento" ai dipendenti e che i contratti collettivi debbono stipularsi (v. art. 2, 3° co., D.Lgs. n. 165) secondo i criteri, oltre che secondo le modalità, previsti dal titolo III dello stesso D.Lgs. (nel cui ambito è infatti collocato l'art. 45 cit.).

La disparità di trattamento economico prevista dal CCNL cit. non può ritenersi del resto giustificata da alcuna norma di legge, non potendosi al riguardo efficacemente richiamare l'art. 69, 3° co., del D.Lgs. n. 165 : non solo detta disposizione, avente carattere transitorio, ha unicamente previsto che il personale del ruolo ad esaurimento "conserva le qualifiche *ad personam*" e la conservazione della qualifica non implica di per sé l'attribuzione di incrementi stipendiali differenti, ma il CCNL non ha affatto dettato disposizioni *specifiche* per il personale in parola tali da determinarne un particolare e diverso inquadramento e, quindi, un particolare e diverso trattamento economico, essendosi la contrattazione limitata, come si è visto, a disporre l'inclusione di detto personale nell'ambito dell'Area cui appartengono gli odierni appellanti.

Nè pare, infine, utile il richiamo delle Amministrazioni convenute a due sentenze della S.C. (n. 12914/00 e n. 16709/02) che riguardano fattispecie simili solo apparentemente, dato che non risulta, da un lato, che in quel caso il CCNL avesse come nel caso presente espressamente ed indifferenziatamente incluso il personale del ruolo ad esaurimento nell'ambito di un'Area al pari di altri dipendenti e che, dall'altro, dette fattispecie riguardavano rapporti di lavoro privati (intercorrenti con la spa POSTE ITALIANE) nel cui ambito non è invocabile il principio di parità di trattamento (v. in particolare Cass. n. 16709 che in motivazione richiama sul punto Cass., S.U., n. 6030/1993).

In conclusione, dunque, per le ragioni fin qui esposte, le domande degli appellanti meritano accoglimento.

La condanna al pagamento delle differenze retributive loro dovute non può che riguardare l'AGENZIA delle DOGANE (atteso che già la sentenza del Tribunale, sul punto non specificamente impugnata, ha ritenuto il MINISTERO convenuto privo di legittimazione passiva) e l'intero periodo dedotto in causa (decorrente dall'1.7.1998), atteso che, come eccepito dalla difesa degli appellanti, entrambe le Amministrazioni si sono costituite in giudizio solo il giorno prima dell'udienza e, perciò, tardivamente, e che la costituzione tardiva dell'appellato, pur ammissibile, comporta la decadenza dello stesso dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e quindi la decadenza, nel caso, dalla eccezione di – parziale – prescrizione quinquennale riproposta dalle Amministrazioni nella memoria di



costituzione depositata (solo) il 4.5.2007 (v. art. 416 c.p.c. richiamato dall'art. 436, ult. co., c.p.c., nonchè in termini Cass., n. 5023/1980 e Cass., n. 5372/1988).

Sul dovuto decorrono gli interessi legali.

Le spese di entrambi i gradi, liquidate in base agli atti e per ciascun grado come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della predetta AGENZIA.

Restano compensate le spese relativamente al MINISTERO.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.

in accoglimento dell'appello,


condanna l'Agenzia delle Dogane al pagamento in favore degli appellanti delle differenze retributive, comprensive degli incrementi stipendiali, tra il trattamento spettante al personale del ruolo ad esaurimento e quello percepito dagli appellanti dal 1°7.1998, oltre interessi di legge;

condanna l'Agenzia delle Dogane a rimborsare agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo in euro 15.200,00 e per l'appello in euro 23.625,00 di cui 16.000,00 per onorari e 5.000,00 per diritti oltre Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 5.6.2007.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Rita MANCUSO



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita SANLORENZO



IL CANCELLIERE
Dott.ssa DIANA GENNA




Consegnata in cancelleria per la pubblicazione l'8.6.2007.

Depositato in cancelleria oggi

8 GIU. 2007

IL CANCELLIERE
dr. DIANA GENZI



È copia - estratto - conforme all'originale
per uso ufficio notificato.

Torino 15 GIU 2007

IL CANCELLIERE

